

Crediti d'imposta "Caro energia": aggiornata la procedura per l'invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022](#), la procedura per l'invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici.

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

1. credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca (**secondo trimestre del 2022**), di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022](#), pari al 20% delle spese sostenute;
2. credito d'imposta a favore delle imprese *energivore* (**terzo trimestre 2022**), di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022](#), pari al 25% delle spese sostenute;
3. credito d'imposta a favore delle imprese a forte

consumo di gas naturale (**terzo trimestre 2022**), di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022](#), pari al 25% delle spese sostenute;

4. credito d'imposta a favore delle imprese *non energivore* (**terzo trimestre 2022**), di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022](#), pari al 15% delle spese sostenute;
5. credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (**terzo trimestre 2022**), di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022](#), pari al 25% delle spese sostenute;
6. credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (**terzo trimestre 2022**), di cui all'[articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022](#), pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d'imposta di cui ai punti **1** (*credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca*) e **6** (*credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca*) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, **entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.**

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile «*solo per intero*» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022](#) sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti **nel primo e nel secondo trimestre 2022.**

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme

primarie di riferimento, con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022](#) le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 **sono state estese agli ulteriori crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 6,** evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il [nuovo provvedimento](#) sono state approvate le nuove versioni del *"Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta"*, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, **in sostituzione** di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022,](#) recante: *«Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici»*